

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E RELATIVO TRASPORTO A DESTINO IN AMBITO NAZIONALE DEI RIFIUTI AVENTI CODICI EER 19.12.12 (FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA) ED EER 19.05.01 (FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA E STABILIZZATA), PRODOTTI DAGLI IMPIANTI TMB/STIR DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

LOTTO 2 – CIG 98863688F5

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A (codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632) con sede legale in Piazza Matteotti, 1 Napoli in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gargano (C.F. GRGGRL60S07F839I) nato a Napoli il 7 novembre 1960 domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Stazione Appaltante);

E

HERAMBIENTE S.p.A. (P.IVA 02559120213) iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna al REA n. 479836) con sede legale in Bologna (BO) alla Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Sig. Andrea Ramonda domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Appaltatore);

Congiuntamente definite Parti:

RICHIAMATI

- la Legge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, (da ora in avanti più semplicemente definita L.26/2010) recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;
- il decreto N° 144 del 17/03/2010 del Presidente della Provincia di Napoli, gli atti, le norme, le leggi ed i regolamenti in esso richiamati e contenuti e che nel presente atto si intendono integralmente riportati, con il quale si attribuiscono al “Committente” i poteri derivanti dall’applicazione della L.26/2010 per quanto attiene le attività delle società provinciali;
- la Legge 24 Gennaio 2011 n. 1, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

- la Legge n. 71 del 24 giugno 2013 che ha convertito con modificazioni il D. L. 43/2013 recante “*disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*” che ha prorogato al 31.12.2013 le competenze della S.A.P. Na. SpA, relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale della provincia di Napoli;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 221 del 05.07.2013, pubblicata nel B.U.R.C. n. 44 del 12.08.2013, recante *Disegno di Legge “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per quanto applicabile al presente contratto e non abrogato dal D. Lgs. 50/2016;
- la Legge 136/10 e sue successive mm. ed ii. che stabilisce specifici obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti pubblici;
- la legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150*”;
- la legge 7 Aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni dei comuni;
- la legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014, recante disposizioni inerenti il “*riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*”, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27.01.2014;
- la legge 11 agosto 2014 n. 116, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “*disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11;
- la legge 6 agosto 2015 n. 125, di conversione del D.L. 78/15;
- la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 22 del 05.04.2016, recante “*Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti*”;

- la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26.05.2016, recante “*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*”;
- la Legge Regionale n. 29 del 08 agosto 2018, pubblicata nel B.U.R.C. n. 57 del 08.08.2018, recante “*Modifiche alla Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)*”.

PREMESSO

- 1) che la Stazione Appaltante, con determina dell’Amministratore Unico del 19 giugno 2023, ha disposto l’indizione, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, della procedura aperta 07/SAPNA/2023, suddivisa in due lotti ciascuno dei quali avente ad oggetto l’affidamento del servizio di recupero e relativo trasporto dei rifiuti codice EER 19.12.12 – F.U.T. e EER 19.05.01 – F.U.T.S. **presso impianti autorizzati ubicati esclusivamente nel territorio nazionale;**
- 2) che in esecuzione della predetta determina, con bando pubblicato sulla GUUE 2023/S 120-380183 del 26 giugno 2023, è stata indetta la procedura aperta innanzi menzionata;
- 3) che il disciplinare di gara, con riferimento al lotto 2, prevede che il quantitativo di rifiuto da avviare a recupero sia di 3.000 Tonnellate nell’arco di sei mesi;
- 4) che il prezzo unitario, posto a base di gara, utilizzato per il computo dell’importo complessivo presunto dell’appalto di cui al punto precedente è pari ad Euro 220,00/Ton oltre IVA, di cui Euro 165,00/tonnellata per l’attività di recupero ed Euro 55,00/tonnellata per l’attività di trasporto comprensivo di prelievo e trasbordo, del rifiuto ove necessario;
- 5) che la Stazione Appaltante, con determina dell’Amministratore Unico del 2 agosto 2023, ha disposto l’aggiudicazione del lotto 2 della procedura aperta 07/SAPNA/2023 in favore del concorrente Herambiente S.p.A. (P.IVA 02559120213) che ha offerto il prezzo unitario di Euro 218,57/tonnellata oltre IVA;
- 6) che l’Appaltatore è iscritto nella *white list provinciali* della Prefettura di Bologna;
- 7) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all’Appaltatore dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- 8) che l’Appaltatore ha, altresì, comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti dalla lex di gara;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1- PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto di appalto, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Capitolato prestazionale;
- b) Offerta Economica dell’Appaltatore;

c) DUVRI fornito in gara.

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente contratto, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante** si intende la società S.A.P.NA. S.p.A. come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore** si intende la società Herambiente S.p.A. come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'CONTRATTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di recupero e relativo trasporto dei rifiuti codice EER 19.12.12 – F.U.T. e EER 19.05.01 – F.U.T.S. presso impianti autorizzati ubicati esclusivamente nel territorio nazionale, di cui al lotto 2 in conformità alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto, nel capitolato prestazionale e in tutti gli atti innanzi richiamati.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire i servizi di prelievo, trasporto e recupero affidati con il presente contratto a regola d'arte e nel rispetto di tutte le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato prestazionale e in tutta la documentazione di gara;
- b) ad eseguire i servizi affidati nel rispetto della programmazione definita dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Prestazionale;
- c) ad osservare nell'esecuzione dei predetti servizi tutte le norme di legge e tutte le disposizioni vigenti ed applicabili in ragione della tipologia di servizi (es. trasporto o recupero) e del luogo di esecuzione degli stessi ovvero entrate in vigore nel periodo di durata del presente contratto;
- d) ad assolvere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento dei servizi affidati;
- e) ad eseguire i servizi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente e corretto adempimento dei servizi affidati;
- f) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto o dal RUP con appositi ordini di servizio;
- g) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente contratto, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- h) a designare alla Stazione Appaltante un referente dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, al quale il RUP ed il DEC devono rivolgersi;

i) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

l) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente contratto, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEI SERVIZI

4.1 Il Responsabile del Procedimento con nota prot. n° 9584 del 3 agosto 2023 ha autorizzato il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

4.2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Lotto 1 con nota prot. n° 9777 del 9 agosto 2023 ha redatto e sottoscritto con il procuratore dell'Appaltatore apposito Verbale di avvio del servizio in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n° 120 del 2020 e dell'art. 19 del DM n. 49/2018.

ARTICOLO 5 – IMPORTO CONTRATTUALE – PREZZO UNITARIO – REVISIONE PREZZI

5.1 Il corrispettivo del presente contratto ammonta ad Euro 656.210,00 oltre IVA di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo è rappresentato dal prodotto del prezzo unitario di Euro 218,57 oltre IVA per il quantitativo di 3.000 tonnellate di rifiuti da avviare a recupero.

5.2 Il presente contratto viene stipulato a misura sulla base del prezzo unitario di Euro 218,57/tonnellate oltre IVA.

5.3 Il prezzo unitario, innanzi indicato per ciascuna tonnellata di rifiuti recuperata, resta fisso ed invariabile ad eccezione di quanto previsto dal successivo 5.4 in materia di revisione prezzi e si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. Detto prezzo unitario deve intendersi comprensivo degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti per eseguire, a regola d'arte, i servizi oggetto del presente contratto nel cui novero vanno ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le spese di trasporto (su gomma, navi o treno), nonché tutte le spese per le attività accessorie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo carico e scarico dei rifiuti dai vari vettori e di assolvimento delle pratiche burocratiche (es. spese di notifica) per la corretta evacuazione, trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti, i costi della manodopera impiegata, le spese per i mezzi d'opera e per le assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le spese accessorie di ogni specie e le spese generali. Pertanto nessun compenso, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesto per eventuali prestazioni che, sebbene non siano state esplicitamente specificate nel capitolato

prestazionale ovvero nella documentazione di gara, si siano rese indispensabili per eseguire i servizi a regola d'arte. È esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ..

5.4 Revisione prezzi

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei servizi e per effetto di circostanze straordinarie ed imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi necessari a svolgere il servizio che abbiano determinato un aumento o una diminuzione, in misura non inferiore al 5,00%, del prezzo unitario di aggiudicazione €/Ton riportato nel contratto relativo a ciascun lotto, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, le imprese parti del contratto o la Stazione Appaltante hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente paragrafo, una revisione dei predetti prezzi unitari. La verifica, finalizzata all'eventuale modifica dei prezzi del contratto, sarà effettuata con specifica istruttoria, sulla base di idonea e dettagliata documentazione che dovrà essere fornita dagli esecutori del servizio. La stessa farà riferimento, ove presenti, ai costi standard definiti per le forniture o servizi in oggetto conformemente al disposto dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. La eventuale revisione dei prezzi sarà autorizzata dall'organo amministrativo della Stazione Appaltante su proposta documentata del R.U.P. Fermo restando che non si darà luogo ad alcuna revisione se la variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione €/Ton fosse inferiore al 5,00%, la revisione dei predetti prezzi sarà effettuata solo per l'eccezione, in aumento o diminuzione, rispetto al 5,00% del prezzo €/Ton di aggiudicazione.

Resta ferma la facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di procedere alla risoluzione del contratto, nel caso in cui i suddetti aumenti dovessero rendere l'esecuzione dell'appalto troppo onerosa per la Stazione appaltante.

La revisione dei prezzi unitari potrà essere domandata dalle parti del contratto solo a partire dal 4° mese dall'avvio del servizio per ogni lotto.

ARTICOLO 6 – DURATA CONTRATTO – PROROGA TECNICA

6.1 Il presente contratto ha una durata di 6 mesi dalla data del verbale di avvio delle prestazioni del 9 agosto 2023. Il presente contratto deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora sia stato esaurito il quantitativo di 3.000 tonnellate previsto per il lotto 2.

6.2 Le Parti convengono che qualora allo scadere del termine di 6 mesi il quantitativo di 3.000 tonnellate non si sia ancora esaurito, la Stazione Appaltante si riserva di prolungare la durata del presente contratto per un periodo non superiore a 6 mesi (decorrenti dalla scadenza dei 6 mesi). In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi agli stessi patti e condizioni senza poter reclamare pretese di ulteriori compensi e/o oneri (ad eccezione di quanto pattuito con riferimento alla revisione prezzi).

6.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 la durata del contratto in corso di esecuzione, essendo stata prevista nel bando e nei documenti di gara l'opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso

L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione dei servizi appaltati agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO ACCONTI E SALDO

7.1 Acconti

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto adotta lo stato di avanzamento dei servizi con cadenza mensile, previo accertamento delle prestazioni eseguite nel mese precedente, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nel capitolato prestazionale. Lo stato di avanzamento del servizio indica l'importo da liquidare in ragione dei quantitativi di rifiuti recuperati e gli acconti già corrisposti in ragione delle quantità già recuperate. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP, ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs n. 50/2016, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei servizi e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

7.2 Certificato di ultimazione dei servizi

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al DEC l'intervenuta ultimazione dei servizi affidati, entro i successivi 5 giorni. Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi oggetto del contratto, effettua gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso ed elabora il certificato di ultimazione dei servizi, inviandolo al RUP, il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

7.3 Verifica di conformità dei servizi

I servizi di recupero e trasporto sono soggetti a verifica di conformità, da avviare entro 20 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei servizi. La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, deve concludersi entro un termine non superiore a 6 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei servizi.

Le attività di verifica sono dirette ad accertare e certificare la regolare esecuzione dei servizi svolti rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto e nel capitolato prestazionale nonché alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Al fine di consentire l'espletamento di dette attività, il RUP trasmette prontamente al soggetto incaricato della verifica di conformità i seguenti documenti: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; c) e copia dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Il soggetto incaricato della verifica può chiedere la trasmissione di qualsiasi altro atto/documento ritenuto necessario per la verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità, una volta completate le attività di competenza, rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito i servizi affidati. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del

presente contratto, l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del DEC e del RUP, il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione, l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore e l'attestazione, sussistendone le condizioni, che i servizi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle pattuizioni contrattuali.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all' Appaltatore

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

7.3 Termini di pagamenti acconti e pagamento rata di saldo

I pagamenti relativi agli acconti sono effettuati, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento. Su ogni pagamento degli acconti viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs n.50/2016.

Il pagamento della rata di saldo viene effettuato, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7.4 Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

A far data dal 1° gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai servizi resi per la Stazione Appaltante, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. **Il “codice destinatario” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.**

7.5 *[qualora ricorra l'eventualità]* Qualora aggiudicatario del presente contratto sia un raggruppamento temporaneo di imprese, quest'ultimo avrà facoltà di scegliere il pagamento in forma separata in favore di ciascun raggruppato. Tale scelta deve risultare dall'atto costitutivo del

raggruppamento, in caso contrario la Stazione Appaltante esegue i pagamenti in favore della sola mandataria ai sensi dell'art. 48, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382 del Cod. Civ., si riserva di applicare all'Appaltatore:

- a) una penale pari all'1 per mille dell'importo del presente contratto per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a quello previsto nel verbale di avvio delle prestazioni di cui all'art. 19 del DM/2018 (fermo restando la facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 9);
- b) una penale pari al 5 per mille dell'importo del presente contratto per ogni giorno di ingiustificata sospensione nell'esecuzione dei servizi affidati;
- c) *(nel caso di trasporto su gomma)* una penale nel caso di inosservanza del programma di evacuazione definito dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'importo della penale è pari al 20% del valore del singolo viaggio non eseguito. Si stabilisce, in via convenzionale, che il valore di carico del singolo viaggio corrisponda a 28 tonnellate;
- d) una penale pari al 0,5 per mille dell'importo del presente contratto nel caso di mancata o ritardata osservanza delle prescrizioni/direttive impartite dal DEC con l'emissione di appositi ordini di servizio.

8.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, cod. civ al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione del presente contratto qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

8.3 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali.

8.4 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

8.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione dei servizi affidati oltre il termine di due giorni rispetto a quello previsto nel verbale di avvio delle prestazioni di cui all'art. 19 del DM/2018;

- b) nel caso di reiterate violazioni del programma di carico definito settimanalmente dalla Stazione Appaltante;
- c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento dei servizi affidati;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente contratto;
- e) qualora venga accertata la violazione, da parte dell'Appaltatore, della normativa di cui al D. Lgs n. 152/2006 nell'espletamento dei servizi affidati;
- f) nel caso di sospensione, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione dei servizi affidati per un lasso di tempo superiore alle 48 ore;
- g) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal capitolato prestazionale in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- h) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- i) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- j) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- k) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- l) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- m) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- n) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 in materia di cessione del credito e del contratto;
- o) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- p) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del presente contratto;
- q) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 18;
- r) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione del contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della

comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9.2 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del presente contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del medesimo. La risoluzione del presente contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

9.3 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016

Si rappresenta che la procedura aperta 07/SAPNA/2023 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, così come previsto dal disciplinare di gara. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente contratto. In tal caso, il presente contratto può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 10 - RECESSO DAL CONTRATTO

10.1 La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque momento previo il pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso, e l'ammontare netto dei servizi non eseguiti. Il recesso deve essere esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

10.2 La Stazione Appaltante recede dal presente contratto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs n. 159/2011. Resta fermo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19-bis e 19 ter, del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente contratto se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. 2727720 rilasciata da Euler Hermes S.A - Allianz in data 1° settembre 2023 per un importo garantito di Euro 26.248,40.

La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del presente contratto fino al rilascio del certificato di verifica di conformità.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti ai servizi da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei medesimi servizi, e ciò anche in caso di risoluzione del presente contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a danni a cose e a terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante ed i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a 2.000.000,00 per ogni evento dannoso. A tal fine, l'Appaltatore ha prodotto la polizza RCT/RCO di seguito indicata: HERA S.p.A. (società capogruppo che effettua servizio di tesoreria unica per la controllata HERAMBIENTE S.p.A.): polizza n° 767/65/178348980 del 15 dicembre 2020 e con quietanza di rinnovo del 31 dicembre 2022 espressa nella dichiarazione di assicurazione del 27 marzo 2023 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A per un massimale assicurato di Euro 100.000.000,00. La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Eventuali franchigie saranno a carico dell'aggiudicatario. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le caratteristiche di cui sopra. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a produrre un'appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente contratto. L'appendice deve contenere il vincolo nei confronti della Stazione Appaltante e la previsione che per terzi si intendono anche i dipendenti di quest'ultima.

13.3 Il mancato rinnovo della polizza può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare le attività di trasporto e recupero rifiuti.

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di servizi subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalità, di cui al successivo art. 18 del presente contratto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

14.3 Il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14.4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

14.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per i servizi da quest'ultimo eseguiti. A tal proposito si specifica che i servizi subappaltati saranno fatturati dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del contratto la parte dei servizi eseguiti dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per i servizi subappaltati. L'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per i servizi subappaltati in esecuzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

14.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto.

14.7 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

14.8 L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 2 ultimo capoverso, del Codice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante tutti i sub contratti per l'esecuzione del presente contratto, prima della relativa sottoscrizione, nonché il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

15.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto.

15.2 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

15.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 105](#), impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs n. 50/2016, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

HERA S.p.A (società capogruppo che effettua servizio di tesoreria unica per la controllata HERAMBIENTE S.p.A.):

conto corrente n. 00835617296 aperto presso: Unicredit S.p.A. IBAN IT73G0200809292V00835617296, le persone fisiche delegate ad operare sullo stesso sono:

- 1) Iacono Orazio nato a Modica (RG) il 23 dicembre 1967 Codice Fiscale CNIRZO67T23F258O;
- 2) Vai Massimo nato a Milano il 12 giugno 1970 Codice Fiscale VAIMSM70H12F205Y;
- 3) Petraglia Carla nata a Bologna il 22 marzo 1964 Codice Fiscale PTRCRL64C62A944Q.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente

appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente contratto, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui

all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

18.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti->

[amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html](https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html)

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 19 – MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

19.2 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.

21.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo contratto.

21.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli

archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente contratto nel suo complesso.

22.2 Eventuali modifiche al presente contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

22.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presenta contratto e quanto previsto nel capitolato prestazionale prevale quanto previsto nel contratto.

22.4 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 50/2016 e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i.

22.5 Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

SAP.NA S.p.A.

L'Amministratore Unico

Dott. Gabriele Gargano

Herambiente S.p.A.

Sig. Andrea Ramonda